

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Obbligo di assicurazione e attività parasubordinata e part-time svolta da studenti universitari¹.

1. Fatto

L'Università degli Studi di Roma *La Sapienza*, con verbale del 9 aprile 2010, veniva dichiarata debitrice di una somma di denaro discendente da un mancato rispetto dell'obbligo assicurativo nel caso di collaborazioni studentesche da qualificarsi quale lavoro parasubordinato ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/1991². Con sentenza favorevole n. 6283/2011, il Tribunale Sez. II Lavoro, accoglie la domanda proposta dall'Università e dichiara insussistente l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Inail. Conseguentemente, l'Inail propone appello deducendo che le collaborazioni studentesche, non configurando un rapporto di lavoro dipendente, devono essere ricondotte nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggette alla copertura assicurativa Inail ai sensi dell'articolo 5³ del D. Lgs 38/2000. La Corte di Appello⁴ di Roma respinge l'appello dell'Inail, ritenendo che la Legge speciale n. 390/1991 ben poteva derogare alla disciplina generale previdenziale/assicurativa in materia, e che l'obbligo assicurativo ivi previsto per le "collaborazioni studentesche" sarebbe difficilmente conciliabile con l'obbligo assicurativo Inail perché porrebbe in essere un assurdo meccanismo di doppia assicurazione, laddove è invece chiaro che, affidando alle Università la stipula di specifici contratti anche di tipo privatistico rimette

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino.

² In particolare, il comma 2 dell'art. 13 della L. n. 390/1991 recitava quanto segue "*La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1, comporta un corrispettivo esente dall'imposta locale di redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni*".

³ Ai sensi del richiamato articolo 5 al comma 1 sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti.

⁴ Cfr. sentenza n. 3392/2015, Corte d'appello di Roma con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta dall'Inail avverso la sentenza di primo grado, resa nei confronti dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che aveva accolto la domanda di quest'ultima tesa all'accertamento negativo dell'obbligo di assicurazione ex D.lgs. n. 38 del 2000, e T.U. n. 1124 del 1965, relativamente all'attività parasubordinata e part time svolta dagli studenti che avevano intrattenuto con l'Università rapporti di collaborazione ai sensi della richiamata L. n. 390/1991.

alle stesse la possibilità di individuare specifiche forme di garanzia, anche meno costose di quella pubblicistica, in armonia con la *ratio* complessiva dell'istituto in questione.

2. La pronuncia della Corte di Cassazione ed i principi generali

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, chiamata ad esprimersi da parte dell'Inail in merito alla sopracitata vicenda legata all'attività parasubordinata e part-time svolta dagli studenti che avevano intrattenuto con l'Università degli Studi di Roma *La Sapienza* rapporti di collaborazione, si è espressa con la sentenza n. 29974/2022 sulla sussistenza di obbligo assicurativo e propone una conclusione che si discosta dai giudici della Corte d'Appello.

Nel ricostruire la disciplina, occorre circoscrivere la normativa vigente al momento della contestazione; infatti le collaborazioni degli studenti erano definite ai sensi dell'abrogato⁵ articolo 13 comma 1 della L. n. 390/1991 quali attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Con l'introduzione del D.lgs. n. 38/2000, ed in particolare con l'articolo 5, è stato modificato il regime di legge previsto per coprire il rischio, derivante dall'attività di collaborazione resa con mezzi elettrici e computer, cui gli studenti collaboratori sono esposti, con l'effetto di abrogare quanto disposto con il richiamato articolo 13 comma 2 della Legge n. 390/1991, che aveva espressamente previsto l'obbligo per le Università di stipulare, per la copertura del rischio infortuni, polizze assicurative private.

Le due normative, pur basandosi sul medesimo principio ispiratore rispetto all'obbligo di assicurare il collaboratore parasubordinato, indicano due modalità applicative in contrasto tra loro: previsione di sottoscrivere una polizza assicurativa privata contro la possibilità di assicurare il medesimo rischio presso l'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail.

L'Università sostiene la tesi, poi condivisa anche dalla Corte d'Appello, secondo la quale la Legge n. 390 del 1991, nel consentire agli Atenei di disciplinare forme di collaborazione con gli studenti aventi ad oggetto attività connesse ai servizi resi, retribuite ma con certe esclusioni, e con obbligo per le Università di provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni, esaurisce la disciplina di questo speciale rapporto collaborativo e, dunque, la sottrae per specialità, alla regola generale dell'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'Inail.

⁵ Abrogazione ad opera del D.lgs. 68/2012.

La Cassazione, nell'esplicitare le proprie motivazioni, ed essendo pacifico l'inquadramento dell'istituto delle collaborazioni studentesche quali attività coordinate e continuative brevi a servizio dell'ente e che non configurano in alcun modo rapporti di lavoro subordinati, fa ricorso ancora una volta ai principi ispiratori del nostro ordinamento. Viene ricordato che l'art. 15 delle preleggi pone il criterio secondo il quale le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata da legge anteriore. In questo caso, l'applicazione di tale principio trova spazio in quanto la richiamata normativa è così in contraddizione da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché *l'osservanza della nuova legge non può non conseguire la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra*.

Il mancato riconoscimento dell'obbligo assicurativo nei confronti delle collaborazioni studentesche genera inoltre una regolazione diversa nei confronti del medesimo rischio assicurativo, sottraendo tale tipologia di forma di collaborazione coordinata e continuativa in essere nelle Università dalla generale fattispecie regolatoria di assicurazione obbligatoria prevista per tutte le altre tipologie di co.co.co riconducibili ai rapporti di para-subordinazione. Il giudice ricorda infatti che a parità di rischio deve corrispondere una parità di tutela indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro in essere.

3. Conclusione

Alla luce di quanto precedentemente esposto e tenendo in considerazione la normativa in essere al momento in cui si è verificata la fattispecie, la Cassazione accoglie il ricorso dell'Inail, in quanto tutti i rapporti, ivi compresi quelli dell'abrogato art. 13 della Legge n. 390 del 1991, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'Inail, in quanto l'art. 5 della D. Lgs n. 38 del 2000 ha stabilito l'obbligatorietà dell'assicurazione a tutti i rapporti parasubordinati senza alcuna espressa sottrazione della specifica collaborazione degli studenti universitari. Ricordando una precedente pronuncia della Corte di Cassazione⁶ *“Non avrebbe, infatti, alcuna plausibile ragion d'essere - sussistendo il medesimo rischio oggettivo - la sottrazione di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa intercorrente con l'Università, dalla generale fattispecie assicurativa obbligatoria prevista per le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili alla nozione di para-subordinazione di cui all'art. 409 c.p.c., esistente all'epoca dei*

⁶ Cfr Sentenza Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 29 gennaio 2020, n. 2013

fatti di causa (antecedentemente alla introduzione delle collaborazioni organizzate dal committente di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015)".